



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

A V V I S O

AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, all'Albo Pretorio on line del Comune di Ribera al seguente link: <https://www.comune.ribera.ag.it/flex7cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina1> a partire dal 26/02/2025 è pubblicata, per 30 giorni consecutivi, la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n.04 del 25/02/2025 con gli elenchi e le planimetrie relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi nell'anno 2022, redatte dall'incaricato dal Comune, così come individuate e perimetrate dal S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) gestito dalla Regione Sicilia.

Si informa che, i proprietari di aree inserite in detti elenchi o chiunque interessato può presentare le proprie osservazioni scritte in forma cartacea presso l'ufficio protocollo o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/03/2025 termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni presentate fuori termine.

Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati presso l'Ufficio Protezione Civile Comunale, sito in via Brunelleschi n. 2, nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento.

Si ricorda che la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” prescrive all'art. 10 quanto segue: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco **non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni**. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È **inoltre vietata per dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. **Sono vietate per cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono **altresì vietati per dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.

Ribera, 28/02/2025

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile
f.to Commissario **Ciro Ruvolo**

